

Protocollo n. 11 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione

Concluso a Strasburgo l'11 maggio 1994

Approvato dall'Assemblea federale il 12 giugno 1995²

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 13 luglio 1995

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1998

(Stato 15 agosto 2006)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950³ (dappresso denominata «la Convenzione»),

in considerazione della necessità impellente di ristrutturare il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione al fine di conservare e migliorare l'efficacia della salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali previsti dalla Convenzione, in primo luogo a seguito dell'aumento dei ricorsi e del numero crescente dei membri del Consiglio d'Europa;

ritenendo pertanto auspicabile modificare alcune disposizioni della Convenzione al fine di sostituire, in modo particolare, le esistenti Commissione europea e Corte europea dei diritti dell'uomo con una nuova Corte permanente;

vista la Risoluzione n. 1 adottata nel corso della Conferenza ministeriale europea sui diritti dell'uomo, svoltasi a Vienna il 19 e 20 marzo 1985;

vista la Raccomandazione 1194 (1992) adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 6 ottobre 1992;

vista la decisione presa sulla riforma del meccanismo di controllo della Convenzione dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa con la Dichiarazione di Vienna del 9 ottobre 1993,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il testo dei titoli da II a IV della Convenzione⁴ (art. da 19 a 56) ed il Protocollo n. 2 che conferisce alla Corte europea dei diritti dell'uomo la competenza di dare pareri consultivi vengono sostituiti dal seguente titolo II della Convenzione (art. da 19 a 51):

RU 1998 2993; FF 1995 1 835

¹ Il testo originale francese é pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1998 2992

³ RS 0.101

⁴ Le modifiche qui appresso sono inserite nella Conv. menzionata.

Titolo II

...

Art. 19 a 51

...

Art. 2

1. Il titolo V della Convenzione diviene il titolo III della Convenzione; l'articolo 57 della Convenzione diviene l'articolo 52 della Convenzione; gli articoli 58 e 59 della Convenzione vengono soppressi e gli articoli da 60 a 66 della Convenzione divengono rispettivamente gli articoli da 53 a 59 della Convenzione.

2. Il titolo I della Convenzione si intitola ... ed il nuovo titolo III della Convenzione ... Le rubriche che figurano nell'allegato al presente Protocollo sono state attribuite agli articoli da 1 a 18 ed ai nuovi articoli da 52 a 59 della Convenzione.

3. Nel nuovo articolo 56, al paragrafo 1, le ... vengono inserite dopo le parole «si applicherà»; al paragrafo 4, le parole «Commissione» e «conformemente all'articolo 25 della presente Convenzione» sono rispettivamente sostituite dalle parole ... e ... Nel nuovo articolo 58 paragrafo 4, le parole «l'art. 63» sono sostituite dalle parole ...

4. Il Protocollo addizionale⁵ alla Convenzione è emendato nel seguente modo:

- a) gli articoli vengono presentati con le rubriche elencate nell'allegato al presente Protocollo; e
- b) all'articolo 4, ultima frase, le parole «dell'art. 63» sono sostituite con le parole «dell'art. 56».

5. Il Protocollo n. 4⁶ è emendato nel seguente modo:

- a) gli articoli sono presentati con le rubriche elencate nell'allegato al presente Protocollo;
- b) all'articolo 5 paragrafo 3, le parole «dell'art. 64» sono sostituite dalle parole «dell'art. 56»; un nuovo paragrafo 5 viene aggiunto e si legge come segue:

«Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo può, in ogni momento, dichiarare per conto di uno o più territori ai quali la dichiarazione si riferisce che accetta la competenza della Corte a ricevere i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di individui, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, per quanto concerne tutti o ciascuno degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo»; e

- c. il paragrafo 2 dell'articolo 6 è soppresso.

⁵ Prot. non ratificato dalla Svizzera.

⁶ Prot. non ratificato dalla Svizzera.

6. Il Protocollo n. 6⁷ è emendato nel seguente modo:
 - a) gli articoli vengono presentati con le rubriche elencate nell'allegato al presente Protocollo; e
 - b) all'articolo 4, le parole «in virtù dell'art. 64» sono sostituite dalle ...
7. Il Protocollo n. 7⁸ è emendato nel seguente modo:
 - a) gli articoli vengono presentati con le rubriche elencate nell'allegato al presente Protocollo;
 - b) all'articolo 6 paragrafo 4, le parole «dell'art. 63» sono sostituite dalle parole ...; un nuovo paragrafo 6 viene aggiunto e si legge come segue:
...
 - c) il paragrafo 2 dell'articolo 7 viene soppresso.
8. Il Protocollo n. 9⁹ è abrogato.

Art. 3

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:

- a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
- b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Art. 4

Il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 3. L'elezione dei nuovi giudici potrà avere luogo e potranno essere prese tutte le altre misure necessarie all'istituzione della nuova Corte, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, a partire dalla data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo.

⁷ RS **0.101.06**. Le modifiche qui appresso sono inserite nel Prot. menzionato.

⁸ RS **0.101.07**. Le modifiche qui appresso sono inserite nel Prot. menzionato.

⁹ [RU 1995 3950]

Art. 5

1. Fatte salve le disposizioni dei successivi paragrafi 3 e 4, il mandato dei giudici, dei membri della Commissione, del cancelliere e del vice-cancelliere termina alla data di entrata in vigore del presente Protocollo.
2. I ricorsi pendenti davanti alla Commissione che non sono ancora stati dichiarati ricevibili alla data di entrata in vigore del presente Protocollo vengono esaminati dalla Corte conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
3. I ricorsi dichiarati ricevibili alla data di entrata in vigore del presente Protocollo continuano ad essere esaminati dai membri della Commissione nell'arco dell'anno successivo. Tutti i ricorsi il cui esame non è stato terminato nel periodo soprammenzionato vengono trasmessi alla Corte che provvederà ad esaminarli, quali ricorsi ricevibili conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
4. Per i ricorsi per i quali la Commissione, successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo, ha adottato un rapporto conformemente al vecchio articolo 31 della Convenzione, il rapporto viene trasmesso alle Parti, che non hanno la facoltà di pubblicarlo. Conformemente alle disposizioni applicabili prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo, una causa può essere rimessa alla Corte. Il collegio della sezione allargata stabilisce se una delle sezioni o la sezione allargata deve pronunciarsi sulla causa. Se una sezione si pronuncia sulla causa, la sua decisione è definitiva. Le cause che non sono rimesse alla Corte vengono esaminate dal Comitato dei Ministri che agisce conformemente alle disposizioni del vecchio articolo 32 della Convenzione¹⁰.
5. Le cause pendenti davanti alla Corte non ancora decise alla data di entrata in vigore del presente Protocollo vengono trasmesse alla sezione allargata della Corte che le esamina conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
6. Le cause pendenti davanti al Comitato dei Ministri non ancora decise in virtù del vecchio articolo 32 della Convenzione alla data di entrata in vigore del presente Protocollo vengono definite dal Comitato dei Ministri che agisce conformemente con tale articolo.

Art. 6

Nel caso in cui un'Alta Parte contraente abbia riconosciuto la competenza della Commissione o la giurisdizione della Corte mediante la dichiarazione prevista dai vecchi articoli 25 o 46 della Convenzione¹¹ limitatamente alle questioni sorte successivamente o basate su fatti che si sono verificati dopo una tale dichiarazione, tale restrizione rimane valida per la giurisdizione della Corte ai sensi del presente Protocollo.

¹⁰ RU 1974 2151

¹¹ RU 1974 2151

Art. 7

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo o di qualsiasi sua disposizione conformemente all'articolo 4; e
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, l'11 maggio 1994, in inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

(Seguono le firme)

Allegato

Rubriche degli articoli da inserire nel testo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei suoi protocolli¹²

| | |
|-------------|---|
| Articolo 1 | Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo |
| Articolo 2 | Diritto alla vita |
| Articolo 3 | Divieto di tortura |
| Articolo 4 | Divieto di schiavitù e lavori forzati |
| Articolo 5 | Diritto alla libertà e alla sicurezza |
| Articolo 6 | Diritto ad un processo equo |
| Articolo 7 | Nessuna pena senza legge |
| Articolo 8 | Diritto al rispetto della vita privata e familiare |
| Articolo 9 | Libertà di pensiero, di coscienza e di religione |
| Articolo 10 | Libertà di espressione |
| Articolo 11 | Libertà di riunione ed associazione |
| Articolo 12 | Diritto al matrimonio |
| Articolo 13 | Diritto ad un ricorso effettivo |
| Articolo 14 | Divieto di discriminazione |
| Articolo 15 | Deroga in caso di emergenze |
| Articolo 16 | Restrizione all'attività politica degli stranieri |
| Articolo 17 | Divieto dell'abuso di diritto |
| Articolo 18 | Limitazioni dell'uso di restrizioni ai diritti |
| [...] | |
| Articolo 52 | Richieste del Segretario generale |
| Articolo 53 | Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti |
| Articolo 54 | Poteri del Comitato dei Ministri |
| Articolo 55 | Rinuncia ad altri mezzi di risoluzione delle controversie |
| Articolo 56 | Applicazione territoriale |
| Articolo 57 | Riserve |
| Articolo 58 | Denuncia |
| Articolo 59 | Firma e ratifica |

Protocollo addizionale

| | |
|------------|---------------------------|
| Articolo 1 | Tutela della proprietà |
| Articolo 2 | Diritto all'educazione |
| Articolo 3 | Diritto a libere elezioni |
| Articolo 4 | Applicazione territoriale |

¹² Le rubriche dei nuovi articoli da 19 a 51 della Conv. figurano già nel presente Prot.

Articolo 5 Rapporti con la Convenzione

Articolo 6 Firma e ratifica

Protocollo n. 4

Articolo 1 Divieto di pena detentiva per inadempimento di obbligazioni contrattuali

Articolo 2 Libertà di circolazione

Articolo 3 Divieto di espulsione di cittadini

Articolo 4 Divieto di espulsione collettiva di stranieri

Articolo 5 Applicazione territoriale

Articolo 6 Rapporti con la Convenzione

Articolo 7 Firma e ratifica

Protocollo n. 6

Articolo 1 Abolizione della pena di morte

Articolo 2 Pena di morte in tempo di guerra

Articolo 3 Divieto di deroghe

Articolo 4 Divieto di riserve

Articolo 5 Applicazione territoriale

Articolo 6 Rapporti con la Convenzione

Articolo 7 Firma e ratifica

Articolo 8 Entrata in vigore

Articolo 9 Funzioni del depositario

Protocollo n. 7

Articolo 1 Garanzie processuali in ordine all'espulsione di stranieri

Articolo 2 Diritto di ricorso in materia penale

Articolo 3 Indennizzo per detenzione iniqua

Articolo 4 *Ne bis in idem*

Articolo 5 Eguaglianza tra coniugi

Articolo 6 Applicazione territoriale

Articolo 7 Rapporti con la Convenzione

Articolo 8 Firma e ratifica

Articolo 9 Entrata in vigore

Articolo 10 Funzioni del depositario

Campo d'applicazione il 23 giugno 2006¹³

| Stati partecipanti | Ratifica | | Entrata in vigore | |
|---------------------|--------------|------|-------------------|------|
| Albania | 2 ottobre | 1996 | 1° novembre | 1998 |
| Andorra | 22 gennaio | 1996 | 1° novembre | 1998 |
| Armenia | 26 aprile | 2002 | 26 aprile | 2002 |
| Austria | 3 agosto | 1995 | 1° novembre | 1998 |
| Azerbaigian | 15 aprile | 2002 | 15 aprile | 2002 |
| Belgio | 10 gennaio | 1997 | 1° novembre | 1998 |
| Bosnia e Erzegovina | 12 luglio | 2002 | 12 luglio | 2002 |
| Bulgaria | 3 novembre | 1994 | 1° novembre | 1998 |
| Cipro | 28 giugno | 1995 | 1° novembre | 1998 |
| Croazia | 5 novembre | 1997 | 1° novembre | 1998 |
| Danimarca | 18 luglio | 1996 | 1° novembre | 1998 |
| Estonia | 16 aprile | 1996 | 1° novembre | 1998 |
| Finlandia | 12 gennaio | 1996 | 1° novembre | 1998 |
| Francia | 3 aprile | 1996 | 1° novembre | 1998 |
| Georgia | 20 maggio | 1999 | 20 maggio | 1999 |
| Germania | 2 ottobre | 1995 | 1° novembre | 1998 |
| Grecia | 9 gennaio | 1997 | 1° novembre | 1998 |
| Irlanda | 16 dicembre | 1996 | 1° novembre | 1998 |
| Islanda | 29 giugno | 1995 | 1° novembre | 1998 |
| Italia | 1° ottobre | 1997 | 1° novembre | 1998 |
| Lettonia | 27 giugno | 1997 | 1° novembre | 1998 |
| Liechtenstein | 14 novembre | 1995 | 1° novembre | 1998 |
| Lituania | 20 giugno | 1995 | 1° novembre | 1998 |
| Lussemburgo | 10 settembre | 1996 | 1° novembre | 1998 |
| Macedonia | 10 aprile | 1997 | 1° novembre | 1998 |
| Malta | 11 maggio | 1995 | 1° novembre | 1998 |
| Moldova | 12 settembre | 1997 | 1° novembre | 1998 |
| Monaco | 30 novembre | 2005 | 30 novembre | 2005 |
| Norvegia | 24 luglio | 1995 | 1° novembre | 1998 |
| Paesi Bassi | 21 gennaio | 1997 | 1° novembre | 1998 |
| Antille olandesi | 21 gennaio | 1997 | 1° novembre | 1998 |
| Aruba | 21 gennaio | 1997 | 1° novembre | 1998 |
| Polonia | 20 maggio | 1997 | 1° novembre | 1998 |
| Portogallo | 14 maggio | 1997 | 1° novembre | 1998 |
| Regno Unito | 9 dicembre | 1994 | 1° novembre | 1998 |
| Guernesey | 9 dicembre | 1994 | 1° novembre | 1998 |
| Isola di Man | 9 dicembre | 1994 | 1° novembre | 1998 |
| Jersey | 9 dicembre | 1994 | 1° novembre | 1998 |
| Repubblica Ceca | 28 aprile | 1995 | 1° novembre | 1998 |
| Romania | 11 agosto | 1995 | 1° novembre | 1998 |

¹³ Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/database.html>).

| Stati partecipanti | Ratifica | | Entrata in vigore | |
|--------------------|--------------|------|-------------------|------|
| Russia | 5 maggio | 1998 | 1° novembre | 1998 |
| San Marino | 5 dicembre | 1996 | 1° novembre | 1998 |
| Serbia | 3 marzo | 2004 | 3 marzo | 2004 |
| Slovacchia | 28 settembre | 1994 | 1° novembre | 1998 |
| Slovenia | 28 giugno | 1994 | 1° novembre | 1998 |
| Spagna | 16 dicembre | 1996 | 1° novembre | 1998 |
| Svezia | 21 aprile | 1995 | 1° novembre | 1998 |
| Svizzera | 13 luglio | 1995 | 1° novembre | 1998 |
| Turchia | 11 luglio | 1997 | 1° novembre | 1998 |
| Ucraina | 11 settembre | 1997 | 1° novembre | 1998 |
| Ungheria | 26 aprile | 1995 | 1° novembre | 1998 |
